

L'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che *“Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”*.

L'articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione legislativa sopra riportata disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso. In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete un'indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103 comma 8.

Nelle more dell'individuazione, presso ciascuna regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL, è riconosciuto in ragione dell'effettiva presenza in servizio e a titolo di anticipazione della predetta indennità l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si precisa che la tabella G allegata al CCNL, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, attribuisce alla Regione Marche la somma di euro 1.278.078 al netto degli oneri riflessi.

Si evidenzia poi che l'articolo 7 comma 1 lett. f) del CCNL del 2 novembre 2022 dà facoltà alle regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021.

L'art. 103 comma 8 dello stesso CCNL stabilisce che l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sia effettuato sulla base del riparto definito a livello regionale.

Tutto ciò premesso

l'Assessore alla Sanità, le Aziende ed Enti del SSR e le Organizzazioni sindacali del Comparto sanità convengono quanto segue:

Considerate le caratteristiche organizzative della rete dell'emergenza urgenza del SSR, sono da ricomprendersi nella dizione di “servizi di pronto soccorso” le seguenti articolazioni organizzative:

- PRONTO SOCCORSO DEA I e II LIVELLO (compreso il PS pediatrico dell'AOU delle Marche e i PS ginecologici istituiti come equipe autonoma ed esclusi i fast track ad accesso diretto e/o da triage) e servizio di pronto soccorso dell'INRCA;
- OBI-MURG (qualora ricompreso nella struttura complessa della medicina d'accettazione e d'urgenza);
- Punti di Primo intervento;
- Servizi di Elisoccorso

- Centrale Operativa 118 e POTES (con esclusione dei PAT)
- Radiologia di PS con turni dedicati.

Le risorse assegnate alla Regione Marche dalla tabella G allegata al CCNL del 2 novembre 2022, **pari ad euro 1.278.078 al netto degli oneri riflessi**, sono ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati alla data del 1/1/2022 ai suddetti servizi.

Sulla base di tale criterio e **dei dati certificati dalle aziende ed enti del SSR** relativi al personale in servizio al 01/01/2022 a tempo indeterminato e determinato assegnato ai suddetti servizi, si riporta di seguito la ripartizione delle risorse che incrementano il fondo dell'art. 103 comma 8 Comparto Sanità triennio 2019/2021.

AZIENDA	IMPORTO RISORSE
AST PU	276.637*
AST AN	302.703
AST MC	232.913
AST FM	76.516
AST AP	232.913
AOU DELLE MARCHE	109.309
INRCA	47.087
<b>TOTALE</b>	<b>Euro 1.278.078</b>

\*L'importo è comprensivo, per l'annualità 2022, della quota di competenza dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord, pari a euro 93.333.

Le Aziende, secondo la previsione dell'articolo 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, dovranno attribuire l'indennità al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati in turno ai servizi sopracitati.

Le Aziende devono individuare con atto formale preventivamente i nominativi del personale assegnato in turno nei servizi sopracitati e comunicarli alle OO.SS.

Al fine di garantire un valore omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi, l'indennità dovrà essere attribuita presso ogni azienda nella misura di **80 euro mensili per 12 mensilità in relazione all'effettiva presenza in servizio (intesa come assegnazione specifica sulla base del turno intero)**. L'effettiva presenza in servizio viene rilevata rapportando le ore lavorate con le ore del debito orario mensile. La somma mensile da liquidare a titolo di indennità ex art.107 comma 4 verrà pertanto calcolata secondo la seguente modalità:

$$\text{Indennità} = 80 \text{ euro} \times \frac{\text{ore di effettiva presenza in servizio}}{\text{ore di "debito mensile"}}$$

Per ore di "debito mensile" si intende il monte orario dovuto dal dipendente nel mese di riferimento e riportato con la medesima dicitura nel cartellino mensile.

Per ore di effettiva presenza in servizio si intende la sommatoria di tutte le ore lavorate e risultanti da cartellino non causalizzate per:

- prestazioni aggiuntive;

- progettualità in orario aggiuntivo;
- supporto alla libera professione.

Sono considerate ore di effettiva presenza in servizio anche le ore di formazione obbligatoria, le riunioni di reparto, lo straordinario retribuito.

Non sono considerate presenza in servizio tutte le tipologie di assenza.

Le parti convengono che la corresponsione a regime dell'indennità dovrà essere effettuata entro il mese di maggio 2023. Gli arretrati dovuti relativi all'annualità 2023 dovranno essere corrisposti entro e non oltre il mese di giugno 2023. Gli arretrati dovuti relativi all'annualità 2022 dovranno essere corrisposti entro e non oltre il mese di luglio 2023.

Le direzioni generali degli enti assicurano il monitoraggio quadrimestrale dell'utilizzo delle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di che trattasi. Gli esiti del monitoraggio sono tempestivamente comunicati alla Regione e alle OO.SS..

Le eventuali risorse residue a consuntivo derivanti dalle assenze dal servizio ovvero dalle intervenute variazioni di personale, dovranno essere destinate in sede di contrattazione integrativa aziendale per la valorizzazione del personale che opera nei predetti servizi con eventuale inclusione del personale che opera nei PAT.

L'eventuale insufficienza delle risorse assegnate sarà regolamentata in sede di contrattazione integrativa aziendale finalizzata ad individuare specifici correttivi da applicare nei limiti delle risorse assegnate entro l'annualità 2023.

Si precisa, infine, che i criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Nell'annualità 2024, in caso di variazione delle risorse messe a disposizione, del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle intervenute modifiche organizzative nei predetti servizi, verrà ridefinito il riparto delle risorse, previo confronto con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità.

## **L'Assessore alla Sanità**

---

## **Il Direttore del Dipartimento Salute**

---

### **Gli Enti del SSR:**

AST PESARO URBINO

---

AST ANCONA

---

AST MACERATA

---

AST FERMO

---

AST ASCOLI PICENO

---

AOU delle Marche

---

INRCA

---

**Le OO.SS. del Comparto**

CGIL FP

---

CISL FP

---

UIL FPL

---

FIALS

---

NURSIND

---

NURSING UP

---